REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE CIVILE

N° 2543 Sent.
N° 3771/11 R.G.
N° 884/5 Cron.
N° 1648 Rep.

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3771/2011 R.G.

avente ad OGGETTO: giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo

promossa da

F[redacted] E[redacted] s[redacted] attore

Rappresentato e difeso, dagli avv.ti Fulvio e Giobbe Zardo, Roberta Neri, A[redacted] D[redacted] C[redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in L[redacted] S[redacted] C[redacted] C[redacted]

Contro

M[redacted] T[redacted] convenuto

Rappresentato e difeso dall'avv G[redacted] S[redacted] ed elettimante domiciliato presso il suo studio in L[redacted] S[redacted], via F[redacted]

e contro

W[redacted] O[redacted] convenuta contumace

Conclusioni:

Per parte attrice:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

NEL MERITO accertare e dichiarare che alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (25/11/2010) il sig T[redacted] M[redacted]era debitore della W[redacted] O[redacted] srl della complessiva somma di € 60.000,00, ovvero di quella diversa che risulterà provata, in virtù del titolo sopra dedotto, previa eventuale dichiarazione di nullità ovvero di inefficacia o di annullamento della scrittura privata del 28/5/2010 sopra menzionata per i motivi dedotti nella presente memoria e nell'atto di citazione.

Con vittoria di spese, anche imponibili forfettario, competenze e onorari oltre c.a. e iva ".

Per parte convenuta M[redacted] T[redacted]

"Piaccia al Tribunale Ill.mo adversis rejectis, respingere la domanda attorea poichè infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di competenze professionali ed accessori di legge ".

FATTO E DIRITTO

Parte attrice ha promosso il presente giudizio al fine di vedere dichiarata, all'epoca della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'esistenza del debito di T[redacted] M[redacted] nei confronti di W[redacted] a seguito della cessione d'azienda intervenuta da parte di quest'ultima al primo.

Il convenuto T[redacted] M[redacted], nella propria comparsa di costituzione ha eccepito come, all'epoca della notifica dell'atto di pignoramento fosse già stato integralmente versato il corrispettivo per la cessione dell'azienda a seguito di accordo transattivo intervenuto tra le parti, che aveva comportato una riduzione del prezzo da € 99.000,00 ad € 65.000,00 di cui € 25.000,00 già corrisposti al momento della stipula del contratto di cessione ed i residui € 40.000,00 a saldo di quanto dovuto, come risulta dall'atto di transazione e relativa quietanza.

A tale proposito si osserva come risulti in atti depositata (doc 7 fascicolo attore) la scrittura privata di transazione e quietanza sottoscritta da T[redacted] M[redacted] e dal legale rappresentante di W[redacted] la medesima, tuttavia, non presenta data certa ed in quanto scrittura privata nei cui confronti l'odierna attrice è terza, non è alla stessa opponibile. Al fine di ovviare alla mancanza di certezza della data è stata richiesta ed ammessa prova per testimoni nella persona della sig.ra G[redacted] B[redacted] all'epoca dei fatti, dipendente del sig M[redacted] Tale prova si ritiene ammissibile in quanto nel caso in cui manchino le situazioni tipiche di certezza della data del documento, ai fini della prova della sua anteriorità, è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo certo l'anteriorità rispetto ad una determinata data del documento, tale fatto può essere dimostrato anche per testimoni. Nel caso di specie la teste G[redacted] B[redacted] ha confermato di avere visto le parti sottoscrivere il doc 7 nella data indicata. Detta teste non si è rivelata inattendibile e non può essere considerata tale solo perchè all'epoca dei fatti dipendente del M[redacted] (e non più all'epoca della testimonianza), in assenza di altri elementi da cui desumerne l'inattendibilità ovvero la falsità della sua testimonianza.

In ordine poi all'eccepita inammissibilità della prova per testi in relazione all'art. 2722 cc si osserva come nella menzionata scrittura privata non si parli affatto di pagamento in contanti, ma di saldo di quanto dovuto, pertanto l'affermata dazione di cambiali in garanzia di tale pagamento non appare patto aggiunto o contrario al documento, tanto da incorrere nel divieto di cui sopra. La testimone B[redacted] ha confermato la dazione delle cambiali senza ricordare per quale importo ma per un totale di circa € 40.000,00.

Da tale circostanza e per stessa ammissione della difesa del convenuto, si evince come alla data della scrittura privata 28/5/2010, nonostante fosse indicato trattarsi di atto di quietanza, il prezzo residuo di € 40.000,00 non fosse in realtà stato corrisposto, né si è fornita la prova che lo sia stato interamente prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi nel mese di ottobre 2010. Ciò in quanto parte convenuta, dopo avere affermato di avere rilasciato cambiali in garanzia ciascuna per l'importo di € 5000,00, ha aggiunto di avere poi provveduto ad ogni singolo pagamento in contanti nei tre mesi successivi. Si osserva tuttavia come non sia stata fornita alcuna prova effettiva di tale pagamento. Alla luce di quanto esposto ed in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento dell'importo di cui alla scrittura privata si deve ritenere dovuta all'atto della notifica del pignoramento presso terzi, la somma di € 40.000,00.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art.96 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

accerta come fosse dovuta da parte di M[redacted] T[redacted] nei confronti di W[redacted] alla data della notifica dell'atto di pignoramento, la somma di € 40.000,00,

assegna termine perentorio di mesi 6 per la riassunzione della procedura esecutiva;

condanna M[redacted] T[redacted] al pagamento nei confronti di F[redacted] delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 2100,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

La Spezia, 21/10/2013

Il Giudice Unico
Adriana Gherardi

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Depositato in Cancelleria il 24/10/13

E copia conforme all'originale
La Spezia, il 24 OTT. 2013